



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(Assunto con i poteri del Consiglio Comunale)**

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2023

L'anno 2023 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 17.30 ,

il Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022;

con l'assistenza del Segretario Generale, Dottor Pier Giorgio Cabella, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza nonché come verbalizzante del presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) N. 4 in data 09/02/2023

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N. 3

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Alessandria n. 25522 del 4 luglio 2022, con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale della città di Novi Ligure e nominato Commissario, per la provvisoria amministrazione dell'ente, il Viceprefetto Vicario Dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 € per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia da destinarsi a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 4, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011), i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta *de qua*;

VISTO l'art. 4 co. 7 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017 n. 95, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 co. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'art. 1 co. 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208;

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2017, è stata istituita l'imposta di soggiorno, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che, a seguito di tale decisione, ha avuto luogo in data 15 gennaio 2018 un primo incontro tra l'Amministrazione ed i rappresentanti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, durante il secondo incontro del 5 febbraio 2018, è stata depositata in Comune una relazione (ns. prot. in entrata n. 4374 del 6/02/2018), contenente le osservazioni dei rappresentanti delle strutture ricettive, costituitesi nel frattempo in comitato;

CONSIDERATO che, in data 12/02/2018 ha fatto seguito un ulteriore incontro tra le parti, durante il quale è stata discussa la relazione di cui al punto precedente, con particolare riferimento all'individuazione di possibili azioni strategiche relative alla promozione turistica del territorio;

CONSIDERATO che il Comune ed il Comitato degli albergatori sono giunti ad un accordo, il quale prevede un reciproco impegno basato sulle suddette azioni strategiche ed una sospensione dell'imposta in questione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018, con la quale è stata stabilita la sospensione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 17/12/2018, con la quale è stata confermata la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2019, e ciò in considerazione del fatto che, nella provincia di Alessandria, ad esclusione del Comune di Acqui Terme, dove l'imposta di soggiorno risulta già applicata, i Sindaci dei Comuni centro zona hanno collegialmente ritenuto opportuno non applicare l'imposta in attesa di una scelta congiunta in merito a tale tassazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell'1/09/2020, con la quale è stata sospesa anche per il 2020 l'applicazione dell'imposta di soggiorno, tenuto altresì conto del verificarsi dell'emergenza epidemiologica COVID 19;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 18/02/2021, con la quale è stata disposta per l'anno 2021 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, anche in considerazione del prolungarsi dell'emergenza conseguente alla pandemia sopra richiamata;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 4 del 28/07/2022, con la quale, assunti i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, conformemente a quanto già disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18/05/2022, ha confermato la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2022, e ciò sempre in considerazione della contingente situazione economica locale;

CONSIDERATO che, alla luce dei pesanti riflessi che l'emergenza epidemiologica COVID 19 ha avuto sulla situazione economico-finanziaria della collettività locale, è volontà dell'Amministrazione di confermare la sospensione dell'imposta in oggetto anche per il corrente anno 2023;

RILEVATO che attualmente l'orientamento generale dei Comuni limitrofi, è nel senso di disapplicare l'imposta di soggiorno anche con riferimento all'anno in corso;

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno successivo, l'eventuale applicazione dell'imposta potrà essere oggetto di una scelta condivisa, da compiersi di concerto con i Comuni limitrofi in un'ottica di gestione unitaria del tributo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U.n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

Con i poteri del Consiglio Comunale assunti in virtù del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica;

VISTI;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Di sospendere per l'anno 2023 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
3. Di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 15-bis co. 1 lett. a) del D.L. n. 34/2019.
4. Di dare altresì atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124 co. 1 del T.U.E.L. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, oltre che, in via permanente, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico", in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 16/02/2023 al 03/03/2023.

Novi Ligure, 16/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 27/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE